

Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA)

Modifica del 24 maggio 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 marzo 2000¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1a

Sezione 1a: Prestazioni di aircraft management e prestazioni analoghe

(art. 14 cpv. 3 LIVA)

Art. 1a

È considerato luogo delle prestazioni di servizi di gestione e d'esercizio di aeromobili (aircraft management) e delle prestazioni analoghe concernenti segnatamente navi, vagoni ferroviari e contenitori, come pure di parti di prestazioni simili, quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

Titolo prima dell'art. 4a

Sezione 2a:

Operazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali nonché operazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù

(art. 18 n. 8 e 9 LIVA)

Art. 4a

Le operazioni di cui all'articolo 18 numeri 8 e 9 della legge sono escluse dall'imposta anche se il prestatore non esegue le prestazioni direttamente alle persone sostenute o assistite, bensì incarica un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza

¹ RS 641.201

sociali o un'istituzione di assistenza all'infanzia e alla gioventù di eseguire tali prestazioni e di fatturarle.

Art. 14 cpv. 2

² Se le indicazioni secondo il capoverso 1 non sono complete o se, in deroga all'articolo 37 capoverso 4 della legge, è stata indicata l'imposta su contratti, fatture, quietanze, note di credito e simili, va imposta la controprestazione totale. In caso d'indicazione dell'imposta e dell'imposizione dei margini, l'imposizione dei margini è però ammessa se emerge o il contribuente dimostra che, a causa di questa lacuna, la Confederazione non ha subito perdite d'imposta.

Titolo prima dell'art. 15a

Sezione 7a: Fatturazione

(Art. 37 LIVA)

Art. 15a

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta anche fatture e documenti sostitutivi delle fatture secondo l'articolo 37 capoversi 1 e 3 della legge, che non adempiono pienamente le esigenze relative al nome e all'indirizzo del contribuente e al destinatario della fornitura o della prestazione di servizi secondo l'articolo 37 capoverso 1 lettere a e b della legge, purché le indicazioni effettive permettano d'identificare chiaramente le persone interessate.

Titolo prima dell'art. 45a

Sezione 14a: Trattamento di lacune formali

Art. 45a

Non vi è alcuna ripresa fiscale sulla base di semplici lacune formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d'imposta per l'inosservanza di una prescrizione di forma prevista dalla legge o dalla presente ordinanza in materia di allestimento dei giustificativi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

